

della sentenza impugnata è riscontrabile nel punto in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l'esclusione della responsabilità degli imputati fosse giustificata dal fatto che le condotte oggetto del presente processo sono state realizzate prima che in Iraq iniziassero gli attentati terroristici a mezzo di autobomba e di kamikaze» dovendo al contrario accertare se gli imputati «fossero in diretto collegamento con tale associazione [Ansar Al Islam] ovvero se si trovassero in una situazione di concorso esterno nel reato associativo: con l'ulteriore accertamento, nell'uno e nell'altro caso, diretto a verificare la loro consapevolezza che Ansar Al Islam perseguiva un programma in cui era anche previsto il ricorso ad attentati terroristici, tenendo presente altresì che azioni di tale genere erano state già attuate in Kurdistan prima ancora delle vicende belliche irachene» (§ 6.4.). La Suprema Corte ha quindi concluso che «deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Milano, che, nel nuovo giudizio, dovrà rivalutare il compendio probatorio e, applicando i principi di diritto sopra enunciati, dovrà stabilire se i tre imputati debbano considerarsi responsabili del delitto associativo previsto dall'articolo 270 bis Cp a titolo di partecipazione ovvero di concorso esterno» (§ 7).

CAPITOLO X

SICUREZZA GLOBALE

Sezione I — DIVIETO DELL'USO DELLA FORZA

1. Il divieto della minaccia e dell'uso della forza armata

Addebi
mezzate certamente
alla risposta

274. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 9 aprile 1949 nel caso dello Stretto di Corfù (Albania c. Regno Unito).

Il 22 ottobre 1946 una squadra di navi da guerra britanniche, composta dagli incrociatori *Mauritius* e *Leander* e dai caccia-torpediniere *Saumarez* e *Volage*, salparono dal porto di Corfù dirigendosi verso la parte settentrionale dello stretto di Corfù, a sud-ovest della baia di Saranda, finché, ancora nelle acque territoriali albanesi, il *Saumarez* urtò una mina e rimase gravemente danneggiato. Il *Volage*, inviato in soccorso del *Saumarez* per rimorchiarlo, ne urtò un'altra riportando anch'esso danni, anche se poi riuscì a rimorchiare l'altra nave e condurla a Corfù. Nell'incidente persero la vita 44 ufficiali e marinai britannici, mentre altri 42 ufficiali e marinai rimasero feriti. Il Governo britannico decise allora di procedere allo sminamento della parte settentrionale dello stretto di Corfù (c.d. «Operation Retail»), che ebbe luogo il 13 novembre successivo senza il consenso del Governo albanese, che comunque fu avvertito dell'operazione dalle autorità britanniche. Successivamente, peraltro su invito del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, i due Stati sottoposero la controversia alla Corte internazionale di giustizia.

La Corte fu investita, più precisamente, delle questioni *a)* se l'Albania fosse internazionalmente responsabile delle esplosioni del 22 ottobre 1946 avvenute nelle acque territoriali albanesi a danno delle navi da guerra britanniche *Saumarez* e *Volage*; *b)* se il Regno Unito fosse internazionalmente responsabile della violazione della sovranità dell'Albania dovuta all'azione delle sue navi da guerra nelle acque territoriali albanesi il 22 ottobre e il 12-13 novembre 1946; e *c)* se il Regno Unito fosse internazionalmente responsabile della violazione della sovranità dell'Albania dovuta all'operazione di sminamento compiuta il 12-13 novembre 1946 nelle acque territoriali albanesi senza il consenso dell'Albania. Quanto alle prime due questioni, la Corte ha rispettivamente affermato la responsabilità internazionale dell'Albania per non aver debitamente informato le autorità britanniche dell'esistenza del campo di mine nelle sue acque territoriali e in una via d'acqua internazionale, obbligo che a giudizio della Corte si fonda «su alcuni principi generali e ben riconosciuti, come le considerazioni elementari di umanità, ancora più assolute in tempo di pace che in tempo di guerra, il principio della libertà delle

comunicazioni marittime e l'obbligo, per ogni Stato, di non lasciar utilizzare il suo territorio per atti contrari ai diritti di altri Stati», rinviando ad una successiva sentenza la questione di fissare l'ammontare delle riparazioni; e negato la responsabilità internazionale del Regno Unito in virtù del diritto di passaggio inoffensivo delle navi britanniche nello stretto di Corfù, in acque territoriali albanesi, senza la previa autorizzazione dell'Albania¹.

Secondo la Corte, «è generalmente ammesso e conforme alla consuetudine internazionale che gli Stati, in tempo di pace, possiedono il diritto di far transitare le loro navi da guerra attraverso gli stretti che servono, ai fini della navigazione internazionale, a mettere in comunicazione due parti di alto mare, senza ottenere prima l'autorizzazione dello Stato costiero, purché il passaggio sia inoffensivo» con la conseguenza che «a meno che una convenzione internazionale non disponga diversamente, uno Stato costiero non possiede il diritto di vietare un tale passaggio attraverso gli stretti in tempo di pace» (p. 28). La Corte ha poi affermato che «lo stretto Nord di Corfù deve essere considerato come rientrante nella categoria delle vie marittime internazionali in cui il passaggio non può essere vietato in tempo di pace da parte di uno Stato costiero» (p. 29). Pertanto la Corte ha dichiarato di non poter accogliere «la tesi secondo la quale il Governo del Regno Unito avrebbe attentato alla sovranità albanese facendo transitare attraverso lo stretto le navi da guerra senza aver ottenuto prima l'autorizzazione del Governo albanese» (pp. 29-30). Quindi «la "missione" era destinata ad affermare un diritto che era stato ingiustamente rifiutato» e pertanto «il Governo del Regno Unito non era tenuto ad astenersi dall'esercitare il suo il diritto di passaggio, a torto rifiutato dal Governo albanese» (p. 30). La Corte ha quindi concluso che «il Regno Unito non ha violato la sovranità della Repubblica popolare di Albania» (p. 32).

In un passaggio successivo della sentenza, la Corte ha anzitutto messo in evidenza che «il Governo del Regno Unito non contesta che l'«Operazione Retail» sia stata eseguita contro la volontà chiaramente affermata del Governo albanese», peraltro «riconosce che questa operazione non poteva essere autorizzata con l'assenso delle organizzazioni internazionali di sminamento» e che «essa non poteva giustificarsi con l'esercizio del diritto di passaggio inoffensivo», oltre al fatto che «il diritto internazionale non autorizza, in principio, uno Stato a raccogliere nelle acque territoriali di un altro Stato un gran numero di navi da guerra e ad effettuare sminamenti di tali acque». Tuttavia, il Governo britannico «dichiara che l'operazione presentava l'urgenza più estrema» tanto da ritenere «di essere in diritto di procedervi senza il consenso di nessuno». Più precisamente, come rilevato dalla Corte, «il Governo britannico ha avanzato due ragioni per giustificarsi» (pp. 33-34).

In primo luogo, esso «ha invocato... l'Accordo del 22 novembre 1945, firmato dai Governi del Regno Unito, della Francia, dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti d'America», il quale «autorizza vari organismi regionali di sminamento, come il *Mediterranean Zone Board*, a ripartire fra gli Stati interessati, ai fini dello sminamento, i settori compresi nelle loro rispettive zone». «Invocando la circostanza che lo stretto di Corfù appartenga al settore attribuito alla Grecia dal *Mediterranean Zone Board*», il Gover-

¹ In <http://www.icj-cij.org/docket/files/1/1645.pdf> (ICJ Rep., 1949, pp. 4-38).

no britannico «si riferisce ad un'autorizzazione che gli è stata data dal Governo ellenico per sminare di nuovo il canale navigabile». Tale argomento è stato però ritenuto dalla Corte non convincente giacché «secondo l'ammissione del Governo del Regno Unito, nel novembre 1945 non si considerava più la necessità di sminare di nuovo il canale» ritenendo che «i dragaggi effettuati anteriormente nel 1944 e nel 1945 garantissero una sicurezza assoluta». La Corte ha inoltre sottolineato che «l'attribuzione alla Grecia del settore in questione e, di conseguenza, l'autorizzazione del Governo ellenico che è stata invocata, non avevano, né l'una né l'altra, che un carattere puramente nominale» e che «l'Albania non è stata consultata riguardo all'attribuzione alla Grecia di questo settore, sebbene il canale passi attraverso le acque territoriali albanesi» (p. 34).

In secondo luogo, il Governo britannico, partendo dal presupposto che le esplosioni del 22 ottobre 1946 «rivestivano un carattere sospetto e ponevano un problema di responsabilità», ha sostenuto di dover «assicurare nel più breve tempo possibile i *corpora delicti*» per evitare che «questi ultimi fossero sottratti, senza lasciare tracce, dagli autori della posa delle mine o dalle autorità albanesi». «Tale giustificazione» nell'ottica del Governo britannico ha assunto «due forme distinte». Da un lato, essa «è stata presentata come un'applicazione particolare e nuova della teoria dell'intervento» in base alla quale «lo Stato che interviene si assicurerebbe il possesso dei mezzi di prova nel territorio di un altro Stato per sottoporli alla giustizia internazionale». A giudizio della Corte, «il preteso diritto di intervento non può essere considerato... che come la manifestazione di una politica di forza», la quale «in passato ha dato luogo ai più gravi abusi e non può, quali che siano le attuali carenze dell'organizzazione internazionale, trovare un posto nel diritto internazionale». Inoltre, la Corte ha affermato che «l'intervento è forse ancor meno accettabile nella particolare forma che presenterebbe qui» tenendo conto che «riservato per la natura delle cose agli Stati più potenti, potrebbe facilmente condurre a falsare l'amministrazione della giustizia internazionale stessa». Dall'altro, «l'agente del Governo della Regno Unito» ha qualificato l'«Operazione Retail» in termini di «procedimento di auto-protezione o *self-help*»; tuttavia neanche tale difesa è stata accolta dalla Corte, la quale ha rilevato che «tra Stati indipendenti, il rispetto della sovranità territoriale è una delle basi essenziali dei rapporti internazionali». Pur riconoscendo la «carenza completa del Governo albanese nell'esercizio delle sue funzioni all'indomani delle esplosioni» nonché il fatto che «il carattere dilatorio delle sue note diplomatiche, costituiscono per il Governo del Regno Unito delle circostanze attenuanti», la Corte «per assicurare l'integrità del diritto internazionale di cui è l'organo» ha dovuto constatare «la violazione attraverso l'azione della marina da guerra britannica della sovranità dell'Albania». Considerando che «tale constatazione corrisponde alla richiesta presentata per conto dell'Albania dal suo consiglio di difesa», secondo la Corte, la medesima «costituisce in se stessa una soddisfazione appropriata». Contrariamente a quanto sostenuto dall'Albania, la Corte ha peraltro ritenuto che l'«azione della marina da guerra britannica» non costituisse «una dimostrazione di forza destinata ad esercitare una pressione politica sull'Albania» (pp. 34-35).

La Corte ha quindi concluso «all'unanimità... che attraverso le azioni della sua marina da guerra nelle acque albanesi nel corso dell'operazione del 12-13 novembre 1946, il Regno Unito ha violato la sovranità della Repubblica popolare d'Albania» e che «questa constatazione» costituiva «in se stessa una soddisfazione appropriata» (p. 36).